

**ART. 1 – Costituzione e denominazione.**

1.1. E' costituita l'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata, **"MANTOV.A.I.L. – Sezione autonoma della Provincia di MANTOVA dell'Associazione Italiana contro Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS"**.  
L'associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "MANTOVAIL ONLUS".

**ART. 2 - Sede**

2.1. L'Associazione ha sede in Mantova.

**ART. 3 - Durata e carattere dell'associazione.**

3.1. L'Associazione ha durata illimitata, può essere sciolta ed estinta dall'assemblea degli associati con le modalità di cui all'articolo 12 del presente statuto.

3.2. L'Associazione ha carattere volontario, persegue elusivamente finalità di utilità sociale e non ha scopo di lucro.

**ART. 4 – Oggetto e scopo dell'attività associativa.**

4.1. L'Associazione "MANTOV.A.I.L. – Sezione autonoma della Provincia di MANTOVA dell'Associazione Italiana contro Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS" è Socia della "Associazione Italiana contro Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS" con sede in Roma, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n.841 del 19 settembre 1975, iscritta nei registri delle persone giuridiche presso il Tribunale di Roma, e persegue nell'ambito provinciale di riferimento gli obiettivi previsti dall'Art.4 dello Statuto dell'AIL Nazionale. L'Associazione opera per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopatie maligne e per l'organizzazione del miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie, e in particolare potrà

- a) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie;
- b) promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie;
- c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;
- d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studi e sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie, alla loro importanza sociale ed al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia contro i tumori maligni;
- e) offrire gli organi legislativi e di Governo della Regione Lombardia e degli altri enti locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi nello studio di nuovi provvedimenti, esplicitando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- f) collaborare con le Autorità, con gli Istituti ed i servizi dipartimentali, universitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione del miglioramento sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria che di quella sociale in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;
- g) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali anche mediante pubbliche sottoscrizioni;
- h) gestire l'assistenza domiciliare dei leucemici ed emopatici attraverso il volontariato;
- i) gestire l'edizione di pubblicazioni scientifiche anche periodiche; istituire premi, borse di studio, organizzare attività culturali e ricreative per diffondere e finanziare l'attività istituzionale;
- l) prevedere il sostegno ai Centri Ematologici della Provincia o di riferimento della Provincia.

Nel perseguimento dei predetti scopi, l'Associazione "MANTOV.A.I.L. – Sezione autonoma della Provincia di MANTOVA dell'Associazione Italiana contro Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS" agisce nel rispetto dello Statuto dell'AIL Nazionale e dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività. Eventuali controversie tra l'Associazione Nazionale e la Sezione AIL della Provincia di Mantova saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale.

4.2. L'Associazione, con l'approvazione dell'Assemblea degli associati, potrà accedere al credito, contrarre mutui o finanziamenti anche di natura agevolata in conto interessi o in conto capitale, ed inoltrare richieste di contributi ad enti pubblici, ditte e privati; l'Associazione può anche compiere ogni atto ed ogni azione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che a giudizio del Consiglio d'Amministrazione, senza fini di speculazione, sia necessaria od utile o comunque strumentale rispetto allo scopo della stessa associazione, così come l'acquisizione a qualsiasi titolo, uso e comodato, anche gratuito, di beni mobili ed immobili, strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

4.3. L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

4.4. L'Associazione può reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali anche attraverso pubbliche sottoscrizioni ossia emettere "titoli di solidarietà".

#### **Art. 5 - Patrimonio.**

5.1. Il patrimonio, o Fondo di dotazione, dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

5.2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati dagli associati a titolo di quota annuale di iscrizione;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti derivanti dallo svolgimento delle sue attività ;
- d) da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici e privati;
- e) dalle erogazioni liberali da chiunque effettuate.

5.3. L'Associazione impiega gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5.4. L'Associazione non distribuisce, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia impostata per legge, ovvero venga effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **ART. 6 – Esercizio sociale e bilanci.**

6.1. L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo ed, entro lo stesso termine, il Bilancio Preventivo dell'esercizio in corso per la discussione in sede di assemblea Ordinaria degli associati.

6.2. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'associazione nei 15 quindici giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea che li approva, a disposizione di tutti gli associati che hanno diritto di voto.

6.3. I bilanci consuntivi devono essere inviati alla Sede Nazionale "AIL ONLUS" (Roma) ogni anno entro il 31 maggio successivo all'approvazione.

#### **ART. 7 - Associati.**

7.1. Sono aderenti all'associazione:

- a) I fondatori;
- b) gli associati all'associazione;
- c) i benemeriti dell'associazione;

7.2. Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e dell'originario fondo di dotazione.

7.3. Sono associati dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione del corso della sua esistenza e che si impegnano a prestare la loro opera gratuitamente e disinteressatamente, secondo gli scopi istituzionali.

7.4. Sono benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

7.5. Si definiscono "Amici Mantovail sostenitori" le persone fisiche o giuridiche che versano annualmente un contributo liberale. Sono definiti "Amici Mantovail volontari" le persone fisiche che collaborino con continuità, volontariamente e gratuitamente nelle attività dell'associazione indipendentemente dalla corresponsione di un contributo finanziario.

7.6. Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilisce la quota minima da versare all'atto dell'adesione dell'associazione da parte di chi intende divenire "associato".

7.7. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. Ogni versamento della quota annua stabilita è considerato elargizione liberale.

7.8. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato a fondo di dotazione da associati o sostenitori.

7.9. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. La condizione di associato permane, nel silenzio, salvo decesso, esclusione o recesso come oltre indicato, senza necessità di ulteriori conferme, pagamenti o manifestazioni di volontà.

7.10. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio di amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

7.11. Il consiglio di amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento in senso contrario la domanda si intende accolta (silenzio assenso). In caso di diniego, il consiglio di amministrazione non è tenuto ad esplicitarne la

motivazione. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare a mezzo raccomandata a.r. la sua volontà di recedere, tale recesso ha efficacia dal momento dell'accoglimento da parte del consiglio di amministrazione.

7.12. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo. In particolare l'associato può essere escluso per:

a) accertati motivi di incompatibilità fra la condizione o il comportamento dell'associato e gli scopi istituzionali;

b) comportamento dell'associato contrario alle norme o agli obblighi sanciti dal presente statuto o dal regolamento interno. L'esclusione ha effetto dal 30° giorno successivo alla notifica del provvedimento, da effettuarsi con raccomandata a.r., contenente la motivazione dell'esclusione. Per gli associati è in ogni caso considerato motivo grave il mancato versamento della quota annuale di iscrizione all'associazione entro i termini stabiliti dall'assemblea che ne approva l'importo.

7.13. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può aderire al collegio dei Probiviri di cui al presente statuto. In tal caso l'esclusione sarà sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

7.14. Gli associati non potranno mai contemporaneamente essere associati ad altra associazione che abbia lo stesso scopo sociale e finalità, salvo l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 8 – Diritti dell'Associato.**

8.1. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione dei bilanci annuali, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

8.2. Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e fruire gratuitamente dei servizi sociali secondo il regolamento di utilizzo dell'associazione e le modalità risultanti da apposito regolamento approvato dall'assemblea su proposta del consiglio.

8.3. Hanno diritto altresì di consultare ed estrarre copie dal libro dei verbali di Assemblea.

8.4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione.

8.5. I diritti riconosciuti all'associato non sono trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

#### **ART. 9 - Organi.**

9.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli aderenti all'associazione;
- 2) Il Consiglio d'Amministrazione;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Revisore;
- 5) Il Collegio dei Probiviri.

#### **ART. 10 - Assemblea – Convocazione:**

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione ed è convocata in forma ordinaria o straordinaria;

10.2. Gli associati sono convocati in Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per la discussione dei bilanci e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

10.3. L'Assemblea è convocata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione e invio di invito scritto contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo fissati per la riunione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'invito deve essere rivolto:

- a) agli associati al domicilio dichiarato dall'associato;
- b) ai membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) al Revisore;

I mezzi consentiti per l'invio dell'invito sono: lettera consegnata a mano, raccomandata a.r., fax, e-mail.

10.4. L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, sia in via ordinaria che in forma straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione;
- b) su richiesta scritta e motivata dal Revisore, che dovranno precisare gli argomenti da inserire dell'ordine del giorno, indirizzata al Presidente;
- c) su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati che dovranno precisare gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, indirizzata al Presidente; ed in ogni caso quando se ne ravvisi la necessità.

10.5. L'Assemblea può essere convocata presso la sede o anche fuori dalla sede sociale.

10.6. Il Revisore partecipa alle assemblee senza diritto di voto; il Comitato Scientifico può essere invitato a partecipare alle assemblee, anch'esso senza diritto di voto.

10.7. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, con diritto di un voto a testa, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua.

10.8. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. I membri del Consiglio possono essere nominati delegati di altri associati per le delibere

dell'assemblea, salvo che l'approvazione di bilanci e deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri stessi.

10.9. Ogni associato può rappresentare un massimo di 2 (due) altri associati.

#### **ART. 11 – Assemblea – Competenze.**

11.1. L'Assemblea Ordinaria delibera su:

- a) bilancio Preventivo e Consuntivo;
- b) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- c) nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina del Revisore;
- e) nomine dei componenti il Consiglio dei Probiviri;
- f) quanto altro a lei demandato per Legge o per Statuto.

#### **ART. 12 – Assemblea: costituzione e delibere.**

12.1. L'assemblea in sede Ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione: con la presenza della metà degli associati;
- b) in seconda convocazione: con la presenza di un qualunque numero degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

12.2. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto.

12.3. L'Assemblea in sede Straordinaria delibera validamente:

- a) in prima convocazione: con il voto favorevole di almeno la metà degli associati;
- b) in seconda convocazione: con i voti favorevoli di almeno un terzo degli associati;

12.4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e provvedimenti conseguenti (devoluzione del patrimonio) occorrerà la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Occorrendo convocazioni ulteriori, l'Assemblea non potrà riunirsi prima di 7 (sette) giorni dalla precedente convocazione e delibererà sempre con il medesimo quorum a norma dell'art. 21 del C.C.

12.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, o in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

12.6. Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento dell'assemblea.

12.7. Il Segretario in carica redige il verbale dell'assemblea. Il Presidente, se lo ritiene necessario, può nominare due scrutatori. Il Verbale delle riunioni è firmato dal Presidente, dal Segretario e se nominati, dagli scrutatori.

12.8. Il Presidente ha la facoltà, tutte le volte che lo riterrà opportuno, di richiedere l'intervento di un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

La redazione del verbale da parte del notaio è obbligatoria qualora all'ordine del giorno vi siano modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione.

#### **ART. 13 – Consiglio d'Amministrazione: composizione.**

13.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque a non più di nove membri eletti tra gli associati dall'Assemblea.

13.2. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. I consiglieri sono rieleggibili.

13.3. Un Consigliere può rassegnare dimissioni con lettera indirizzata al Presidente.

13.4. Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Revisore; quelli così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva che provvederà alla sostituzione. Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per provvedere alle nuove nomine. Se viene a mancare l'intero Consiglio sarà il Revisore a provvedere alla convocazione dell'Assemblea.

13.5. I Consiglieri prestano la loro attività gratuitamente.

13.6. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Esso nomina inoltre un Segretario esclusivamente al di fuori dei suoi membri.

13.7. Il Consiglio d'Amministrazione può nominare altresì un Comitato tecnico scientifico ed avvalersi della sua collaborazione informandone l'Assemblea sulla composizione e sui compiti. I componenti di tale Organo potranno essere scelti anche al di fuori degli associati, tra persone che hanno acquisito particolari meriti scientifici in materia.

13.8. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio e del Comitato Scientifico ai quali è riconosciuto solo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e documentate.

#### **ART. 14 – Consiglio d'Amministrazione: convocazione.**

14.1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al Consuntivo ed al Preventivo ed all'ammontare delle quote sociali e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o al Presidente ne venga fatta richiesta dal Revisore.

14.2. Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Segretario con lettera da inviare ai Consiglieri ed al Revisore almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. I mezzi consentiti per l'invio dell'invito sono: lettera consegnata a mano, raccomandata a.r., fax, e-mail. L'invito deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della riunione.

14.3. In caso d'urgenza l'invito può essere spedito con soli 2 (due) giorni di preavviso.

14.4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio, i quali non possono farsi rappresentare, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

14.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti. Della riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo Verbale da parte del Segretario in carica che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale rimane a disposizione degli associati presso la sede sociale.

14.6. Alle adunanze del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Revisore.

14.7. Alle adunanze può partecipare, altresì, (senza diritto di voto) il Presidente del Comitato scientifico, il quale pertanto deve essere convocato.

#### **ART. 15 – Consiglio d'Amministrazione: competenze.**

15.1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione.

15.2. Esso procede pure:

a) alla compilazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo ed alla loro presentazione all'Assemblea;

b) all'assunzione di dipendenti o impiegati determinandone la retribuzione;

c) alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;

d) a deliberare in ordine all'accettazione delle domande per l'ingresso dei nuovi associati;

e) a deliberare in ordine all'esclusione degli associati;

f) ad eleggere i componenti del Comitato Scientifico ed il suo Presidente e a provvedere alla loro sostituzione;

g) a trasferire ove lo ritenga opportuno la sede dell'Associazione che deve comunque rimanere nel comune di Mantova;

h) a deliberare sulla istituzione o sulle modifiche del regolamento interno;

i) a deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea a norma dello Statuto o di legge;

l) a riscontrare, anche eventualmente dandone mandato al Presidente o a uno dei Consiglieri, le richieste di dati e documenti e le istanze di verifica e controllo che pervengono dall'Associazione Nazionale.

Il Consiglio d'Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli d'Amministrazione delle Sezioni della Regione d'appartenenza o, qualora queste siano in numero inferiore a quattro, con le Sezioni delle Regioni confinanti, alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio d'Amministrazione Nazionale.

#### **ART. 16 - Presidenza.**

16.1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente in ogni sede. A tal riguardo, su delibera del Consiglio, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni;

16.2. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea del associati e le riunioni del Consiglio di Amministrazione e di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle delibere delle stesse anche con l'ausilio del Segretario Generale.

16.3. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'Assemblea che precede il rinnovo delle cariche sociali. Esso può essere rieletto.

16.4. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio di Amministrazione, subentra nella carica il Vice Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

16.5. Il Presidente ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione, di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tal riguardo del potere di firma, di dare esecuzione alle delibere del Consiglio, ponendo in essere tutte le attività necessarie con l'impiego di mezzi finanziari occorrenti, sempre nell'ambito e con i limiti dei poteri attribuitigli dal Consiglio.

#### **ART. 17 – Il Revisore.**

17.1. La funzione del controllo dell'andamento della gestione e della revisione contabile è affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea dei soci. Il Revisore non può essere nominato tra i soci ed è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o degli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri; esso rimane in carica per 3 (tre) anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; egli è rieleggibile per mandati consecutivi.

17.2. Quando il Revisore di nomina Assembleare viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, l'Assemblea dei soci provvede a rieleggere un successivo, ferma la scadenza di esso al termine stabilito al punto 17.1.

17.3. Al Revisore compete di:

- a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti;
  - b) controllare l'ordinario andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze contabili;
  - c) presentare all'Assemblea dei soci una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
  - d) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei soci od il Consiglio d'Amministrazione, ad approvare le delibere di sostituzione ed a quanto altro previsto di competenza del Collegio dallo Statuto.
- 17.4. Nessun compenso è dovuto al Revisore al quale è riconosciuto solo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione e documentate.

#### **ART. 18 – Comitato scientifico.**

18.1. Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Comitato scientifico composto da non meno di tre membri e da non più di cinque, anche tra persone non associate e designandone il Presidente. Il Comitato è in carica per tre anni ed è rinnovabile. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alle eventuali sostituzioni dei membri del Comitato.

18.2. Il comitato scientifico ha il compito di suggerire impieghi specifici per il miglior utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza, studio e ricerca. A questo scopo il Comitato Scientifico collaborerà con il Consiglio d'Amministrazione ed il Presidente (o altro membro designato) e potrà essere invitato a partecipare alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione.

18.3. Il Comitato Scientifico può riunirsi autonomamente per lo svolgimento della propria attività. Esso sarà convocato dal suo Presidente con tempi e modalità liberi da forme specifiche. Esso delibererà a maggioranza. Il Presidente redigerà un succinto verbale di suddette adunanze.

#### **ART. 19 – Collegio dei Proviviri.**

19.1. L'Assemblea degli associati, ove e quando lo ritenga, può nominare il Collegio dei Proviviri, composto da tre persone anche non associate nominandone, tra esse, il Presidente.

19.2. I Proviviri durano in carica un 3 (tre) anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

19.3. Compete al Collegio dei Proviviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgono tra i singoli associati, tra questi e gli organi dell'Associazione, tra l'Associazione e l'A.I.L., su richiesta scritta, motivata e tempestiva, degli interessati ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di altra giurisdizione. Il Collegio giudicherà ex bono et equo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

#### **ART. 20 – Il Segretario Generale.**

20.1. Il Segretario Generale cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente di rapporti con il personale, anche in via disciplinare, controfirma le assunzioni ed i licenziamenti e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione dell'Assemblea, avendo in particolare la cura dei relativi libri verbali.

20.3. Il Segretario Generale dura in carica un anno e può essere nuovamente nominato.

#### **ART. 21 – Scioglimento ed estinzione.**

21.1. L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea degli associati in sede straordinaria, convocata a norma dell'art.12. Il verbale dovrà essere redatto da un notaio. In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero degli iscritti si riduca a meno di venti (20).

21.2. L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.30 del Codice Civile.

b) delibera sulla devoluzione dei beni rimasti esaurita la liquidazione e sulle relative modalità.

21.3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 22 – Rinvio.**

22.1. Per quanto non contemplato e regolato dal seguente statuto, si applicano le norme dello statuto dell'AIL Nazionale nonché le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di enti non lucrativi.